



COMUNE DI MONTALTO DORA

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELL'ANFITEATRO COMUNALE "ANGELO BURBATTI"

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e dello Statuto comunale, e che si pone l'obiettivo di agevolare le iniziative di carattere sociale, culturale e turistiche promosse da associazioni pubbliche e private o soggetti privati, disciplina l'organizzazione ed individua i criteri generali per la concessione temporanea in uso del locale di proprietà comunale denominato "Anfiteatro comunale Angelo Burbatti" ai fini della realizzazione di attività culturali, ricreative, divulgative e di aggregazione.

ART. 2 - UTILIZZO DEI LOCALI

1. L'utilizzo dei locali può avvenire esclusivamente per attività compatibili con le caratteristiche strutturali dell'immobile e con le attività previste dal presente regolamento. Il teatro viene concesso prioritariamente a gruppi, enti, associazioni, aggregazioni a qualsiasi titolo costituite il cui fine non sia in contrasto con le norme costituzionali e della morale.
2. L'utilizzo dei locali è concesso anche a singoli cittadini, purché le finalità rispondano a quanto definitivo nel precedente comma 1.
3. Il Comune si riserva l'utilizzo dei locali nei seguenti periodi:
 - a) Carnevale;
 - b) Festa dei coscritti;
 - c) Sagra del cavolo verza.Il Comune mette inoltre a disposizione, previa richiesta, il teatro nei confronti delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio.
4. Il teatro non può essere concesso per la sede stabile di una qualunque organizzazione.
5. Non potrà in alcun modo essere concesso l'utilizzo dello spazio alle organizzazioni e associazioni ovvero ad iniziative che si richiamino direttamente all'ideologia fascista, ai suoi linguaggi e rituali, alla sua simbologia o che esibiscano o praticino forme di discriminazione non rispettando l'art. 3 della Costituzione.
6. La concessione del teatro potrà avvenire in qualsiasi momento dell'anno tenendo però conto che dal 1° novembre sino al 10 maggio di ogni anno lo stesso potrà essere esclusivamente utilizzato per eventi enogastronomici e/o espositivi. In quel lasso di tempo verranno infatti rimosse le sedute utilizzate per la visione di spettacoli.

ART. 3 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

1. I soggetti interessati debbono presentare domanda, su apposito modulo predisposto dal Responsabile del servizio competente, almeno 15 (quindici) giorni lavorativi prima della data di utilizzo della sala. La domanda dovrà contenere:
 - a) le generalità del richiedente;

- b) l'oggetto dell'iniziativa;
 - c) il programma;
 - d) il numero previsto di partecipanti;
 - e) i giorni e gli orari in cui si desidera disporre del teatro;
 - f) il nominativo della persona responsabile della manifestazione e relativi recapiti;
 - g) la dichiarazione di essere a conoscenza dei contenuti del presente Regolamento, nonché l'impegno a rispettare una serie di obblighi e prescrizioni elencati nel modulo e/o imposti in sede di autorizzazione all'uso del teatro. Le richieste devono essere firmate dal legale rappresentante dell'Ente, associazione o altro soggetto. In caso di primo accesso è necessario allegare lo statuto, atto costitutivo e/o qualsiasi altro documento che ne attesti le finalità.
2. All'atto della richiesta di utilizzo, il richiedente sottoscrive inoltre una dichiarazione con la quale si impegna, sotto la propria responsabilità, al rispetto della XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione e della relativa legge di attuazione (Legge 20 giugno 1952, n. 645, c.d. Legge Scelba) e della Legge 25 giugno 1993, n. 205, c.d. Legge Mancino. Il richiedente è responsabile in via esclusiva in caso di utilizzo difforme da quanto dichiarato. La mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al presente comma costituisce causa ostativa alla concessione del teatro.

ART. 4 - CRITERI DI PRECEDENZA E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

1. Costituisce criterio di precedenza l'ordine cronologico delle domande e farà fede la data di ricezione da parte dell'ufficio protocollo.
2. Il calendario della disponibilità del teatro e la relativa agenda sono gestiti dal servizio amministrazione generale e servizi alla persona.
3. Il Responsabile dell'amministrazione generale e servizi alla persona dispone entro tre giorni lavorativi dalla richiesta l'assegnazione o il diniego.
4. Qualora venga accertato, prima dell'utilizzo, un uso difforme da quanto dichiarato, è facoltà del Responsabile del servizio competente revocare l'assegnazione al soggetto richiedente.
5. Se la richiesta è accolta verranno consegnate le chiavi al richiedente da parte di un operatore del Comune o di soggetto da questo incaricato e la riconsegna delle stesse dovrà avvenire entro la mattina del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui ha termine l'utilizzo.

ART. 5 - IMPEGNI DEL COMUNE

Al fine dello svolgimento delle attività di cui all'art. 1, il Comune di Montalto Dora provvede ad assicurare:

- a) l'agibilità dell'immobile secondo le norme vigenti e il rispetto di tutte le norme di sicurezza e di igiene pubblica ai sensi dei Regolamenti comunali e/o disposizioni legislative;
- b) le informazioni tecniche relative a locali, impianti ed attrezzature;
- c) il personale per l'apertura, la chiusura e la pulizia dei locali.

ART. 6 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO/UTILIZZATORE

1. Il concessionario si obbliga a utilizzare i locali e i mobili che ne costituiscono gli arredi con la massima cura e diligenza.
2. Non sono permessi interventi di modifica, neanche parziali, della struttura, degli impianti e dei beni mobili concessi in uso.
3. E' consentita ai soggetti beneficiari la facoltà di introdurre ed utilizzare, all'interno del teatro, alcune attrezzature e altri beni mobili necessari allo svolgimento dell'attività da espletare, purché di piccolo ingombro, a propria cura e spese e sotto la loro personale responsabilità, anche per i danni eventualmente causati.
4. All'atto della consegna dei locali il concessionario assume i seguenti obblighi:
 - a) rispettare il limite di capienza posti del teatro;

- b) adottare misure e comportamenti adeguati al rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni;
 - c) attenersi, nell'utilizzo del teatro, alle motivazioni fornite nella richiesta e alle prescrizioni ricevute in sede di accoglimento della stessa;
 - d) evitare di introdurre, all'interno dei locali, qualsiasi attrezzatura o materiale che possa costituire pericolo d'incendio o essere fonte di altri danni.
5. Per le iniziative che richiedono l'installazione di impianti e attrezzature non disponibili nei locali, l'utilizzatore dovrà provvedere a proprie spese e a propria cura, in tempi da concordare con il Comune, e dovrà dichiarare che le stesse sono a norma e certificate. Le attrezzature di proprietà e in uso al richiedente non potranno essere depositate nei locali concessi in uso, salvo specifico accordo con l'Amministrazione.
6. Il servizio che assegna il teatro, al termine della concessione, verificherà lo stato di conservazione dei beni concessi, al fine di verificare la presenza di eventuali danni alle strutture e arredi. Qualora si dovessero riscontrare danni verranno assunti i provvedimenti opportuni.
7. Sono a carico del concessionario eventuali spese per i lavori di facchinaggio.
8. Sono inoltre di competenza dei fruitori i seguenti adempimenti di legge:
- a) domanda per pubblico trattenimento;
 - b) permessi SIAE;
 - c) certificato di agibilità ENPALS, ai sensi della L. 153/1988;
 - d) eventuali comunicazioni alle forze di sicurezza;
 - e) provvedere alla presenza di una propria squadra di emergenza secondo quanto disposto dalla vigente normativa antincendio e di sicurezza.

ART. 7 - ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA'

1. Il soggetto concessionario che prende in consegna il teatro con gli annessi arredi ne diventa il custode, assumendosi la responsabilità del corretto utilizzo e impegnandosi a rispondere dei danni eventualmente provocati.
2. Il concessionario è responsabile di tutti i danni cagionati in relazione a fatti accaduti all'interno del locale durante l'uso e si assume pertanto ogni responsabilità civile e penale per incidenti di qualsiasi genere occorsi durante o in relazione all'uso del locale, sia se a lui imputabili, sia se prodotti da terzi partecipanti, sollevando il Comune concedente da ogni e qualsiasi onere nei confronti di terzi danneggiati per furti, incidenti o inconvenienti di sorta verificatisi durante l'uso o in relazione all'uso.

ART. 8 - DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

E' vietata la sub-concessione del teatro e dei relativi mobili e attrezzature e questi ultimi non potranno essere rimossi per alcun motivo, neppure temporaneamente.

ART. 9 - TARIFFE

1. L'autorizzazione all'uso del teatro è subordinata al pagamento delle relative tariffe, annualmente determinate dalla Giunta comunale, sulla scorta dei costi generali di gestione e degli eventuali servizi aggiuntivi.
2. Nel computo delle tariffe sono comprese le spese di illuminazione, riscaldamento, uso degli impianti e delle attrezzature di proprietà comunale, assistenza tecnica, pulizie, servizio di apertura e chiusura.
3. Le tariffe sono differenziate nel modo seguente:
 - a) mezza giornata, intesa come mattina 8:00/14:00 oppure pomeriggio 16:00/24:00;
 - b) giorno intero, inteso dalle 9:00 alle 24:00 o comunque per fasce superiori alle otto ore;
 - c) periodo invernale, inteso dal 15 ottobre al 15 aprile;
 - d) periodo estivo, inteso dal 16 aprile al 14 ottobre.
 - e) utilizzo o meno della cucina.
4. Per manifestazioni alle quali il Comune partecipa come co-organizzatore o con patrocinio, in virtù del particolare rilievo culturale, artistico, sociale o educativo, la

Giunta comunale può disporre con proprio atto il parziale o totale esonero del versamento delle tariffe applicate, su presentazione di specifica richiesta, debitamente motivata e documentata.

5. Il pagamento deve essere effettuato antecedentemente l'utilizzo del teatro e solo dietro esibizione della ricevuta attestante il versamento.
6. Il mancato pagamento della tariffa comporta l'impossibilità di utilizzo del teatro.
7. Ai soggetti che dopo aver ottenuto la concessione non usufruiscano del teatro senza alcun preavviso sarà revocata l'autorizzazione all'utilizzo dello stesso e il richiedente non avrà diritto al rimborso di quanto pagato tranne nel caso in cui abbia dato disdetta almeno ventiquattro ore prima dell'evento.

ART. 10 - CONCESSIONI IN USO GRATUITO

1. Dal momento che l'uso di un bene di proprietà comunale in assenza di corrispettivo deve ritenersi un contributo, sia pure indiretto, alle attività di Enti o Associazioni richiedenti come tale deve essere normato. Pertanto il teatro comunale può, eccezionalmente, essere concesso a titolo gratuito ai sensi del vigente "Regolamento comunale per la concessione di patrocini, contributi, e altri vantaggi economici", approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 16/11/2023.
2. I casi in cui il teatro comunale può essere concesso gratuitamente, compatibilmente con la disponibilità dello stesso, sono i seguenti:
 - a) associazioni alle quali il Comune partecipa in qualità di socio;
 - b) associazioni di promozione sociale senza fini di lucro, con sede nel comune di Montalto Dora;
 - c) scuole presenti sul territorio comunale per lo svolgimento di attività ricreative e culturali.

ART. 11 - ATTIVITA' DI CONTROLLO

Il Comune può procedere in qualsiasi momento a verifiche e controlli della sala oggetto di concessione, al fine di verificarne il corretto uso.

ART. 12 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il rilascio della concessione temporanea all'utilizzo dei locali è subordinato al versamento di apposito deposito cauzionale a garanzia di eventuali danni che possono essere arrecati.
2. L'ammontare della cauzione è stabilito con la medesima deliberazione di Giunta comunale con la quale vengono approvate le tariffe.
3. La cauzione verrà svincolata al termine dell'utilizzo e dopo la verifica effettuata dagli uffici comunali sul corretto utilizzo dei locali concessi. Verrà viceversa incamerata dal Comune in caso di danni accertati, previa contestazione di addebito scritto, notificata al concessionario o in contraddittorio col medesimo, senza pregiudizio delle ulteriori azioni esperibili dal Comune per il ristoro dei danni eccedenti l'ammontare della cauzione stessa.

ART. 13 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'Amministrazione comunale non risponderà in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che venissero dimenticati nei locali.
2. Tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento sarà deciso di volta in volta dall'Amministrazione comunale che ne darà comunicazione agli utenti.
3. Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto all'Amministrazione comunale.
4. In caso di infrazione alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, l'Amministrazione comunale può sospendere o revocare l'uso del teatro in qualsiasi momento e senza preavviso.

ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore non appena conseguita l'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

